

Pubblicato il 16/02/2022

N. 01166/2022REG.PROV.COLL.
N. 00809/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2017, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D' Oro n. 184/190;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00385/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio

D'Alessandri e, per le parti, nessuno presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte appellante impugna la sentenza resa in forma semplificata del T.A.R. Marche 17.06.2016, n. 385 che ha rigettato il ricorso di cui al r.g. n. 29472016.

In particolare, l'odierno appellante, all'epoca dei fatti di causa assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia, risultava vincitore del concorso interno a 7563 posti di Vice Sovrintendente della stessa Polizia di Stato.

Dichiarava tramite l'apposito modulo la propria sede di preferenza ai fini dell'assegnazione, indicando come unica sede il XIV Reparto Mobile della Polizia di Stato di Senigallia, così esprimendo il proprio desiderio di permanere nella propria sede di servizio.

Gli veniva comunicata, al termine della fase formativa prevista, l'assegnazione per l'annualità 2006 presso il Commissariato di Senigallia.

Rinunciava al corso chiedendo una nuova assegnazione per l'annualità 2007 e, in particolare "di essere convocato al primo ciclo di corso utile secondo i criteri fissati dall' art. 1 del D.M. 03/12/2013 n. 144 per l'annualità 2007 - 4° ciclo".

Veniva, quindi, convocato per la frequenza del 4° ciclo per l'annualità 2007, con assegnazione al Compartimento Polizia Stradale - Distaccamento di Senigallia.

L'odierno appellante ha impugnato dinanzi al T.A.R. Marche, con ricorso introduttivo e successivo ricorso per motivi aggiunti, i provvedimenti n. 45221492 del 18/02/2016 e nr. 37694782 del 24.3.2016 del Ministero dell'Interno, con cui gli è stata comunicata l'assegnazione alla sede di servizio, per le annualità 2006 e 2007, assumendo di essere legittimato a permanere, in qualità di Vice Sovrintendente, nel reparto di attuale

appartenenza (XIV Reparto Mobile di Senigallia).

L'adito T.A.R. ha rigettato il ricorso.

L'odierno appellante ha gravato la sentenza formulando i seguenti motivi di ricorso:

A - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, ingiustizia ed erroneità manifesta, illogicità e difetto di motivazione, disparità di trattamento, violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione, errata applicazione dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno n. 333-b/12.05.13/12796 del 23.12.2013.

L'odierno appellante critica il portato della decisione del T.A.R. nella parte in cui afferma: *“Il ricorrente, neo Vice Sovrintendente, viene assegnato ad un nuovo incarico nell' ambito della medesima provincia e (addirittura) nell'ambito dello stesso comune (Senigallia), per cui non sussiste alcuna violazione della disciplina di concorso”*, sul presupposto che per permanenza nella “sede di servizio”, indicata nella *lex specialis* di concorso, si debba intendere l'intero ambito provinciale e non il reparto o l'ufficio o l'unità organizzativa di appartenenza all'interno della Provincia.

Il T.A.R. non avrebbe correttamente considerato la circostanza che il medesimo appellante ha manifestato la propria volontà di permanere in servizio presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia, sua sede di servizio, utilizzando l'apposito modulo trasmesso alla Direzione Centrale per le Risorse Umane in data 28.01.2016, né che nessuna disposizione prevedeva che per “sede di servizio” si dovesse considerare l'intero ambito provinciale.

Secondo l'appellante, infatti, per “sede di servizio” deve intendersi l'ufficio all'interno del quale il dipendente occupa un posto in organico e, pertanto, il medesimo appellante doveva essere assegnato all'assegnata sede del XIV Reparto Mobile di Senigallia, in forza della previsione della *lex specialis* di concorso secondo cui gli assistenti capo risultati vincitori della procedura

loro riservata, in mancanza di disponibilità di posti nella sede richiesta, conservano il diritto a permanere in quella in cui prestano servizio.

B – Errata valutazione dei presupposti. Travisamento di fatto. Difetto di motivazione.

Il T.A.R. Marche avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non ha invocato la circostanza secondo cui presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia vi sarebbero stati posti disponibili. L'odierno appellante infatti avrebbe fatto rilevare che “attualmente, al XIV Reparto Mobile di Senigallia, vi sono in organico n. 5 revisori tecnici anziché 2 come previsto dal relativo organigramma”.

Nel ricorso per motivi aggiunti di primo grado, infatti, l'odierno ricorrente ha dedotto, altresì, di essere venuto a conoscenza, in data 28.04.2016, tramite il portale intranet della Polizia di Stato “Doppiavela”, del provvedimento con cui l'amministrazione ha accolto la domanda di trasferimento formulata da due Sovrintendenti che sono stati assegnati al XIV Reparto Mobile di Senigallia.

Tale circostanza costituirebbe ulteriore prova del fatto che presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia esisteva disponibilità di posti in organico, che sarebbero dovuti restare disponibili per le assegnazioni di concorso e uno di essi sarebbe necessariamente spettato al ricorrente.

C – Ulteriore profilo di errata valutazione dei presupposti. Travisamento di fatto. Difetto di motivazione.

Lamenta l'appellante che non potrebbe essere condivisa neppure la statuizione della sentenza gravata secondo cui *“è infondata anche l'ulteriore censura attraverso cui si deduce disparità di trattamento rispetto ad altri assistenti capo che sarebbero rimasti nel reparto dove prestavano servizio. Tale vizio è configurabile solo nel caso in cui situazioni assolutamente identiche vengano trattate, senza giustificata ragione, in maniera diversa ...”*

Il T.A.R. Marche avrebbe ommesso di considerare che con “il medesimo

provvedimento impugnato del 17.06.2016, quindi relativamente alla stessa annualità 2006, sono state invece accolte le preferenze di sede espresse da due Assistenti Capo degli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia che sono stati “assegnati” alla stessa sede ed ufficio di provenienza – ovvero mantenuti nella propria sede di servizio ...”.

D – Omessa disamina di motivi fatti valere con il ricorso introduttivo del giudizio.

Il Tribunale di prime cure, inoltre, avrebbe del tutto omesso di considerare che l'Amministrazione non ha accolto le domande di trasferimento per gli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia presentate da anni da due dipendenti del ruolo dei Sovrintendenti in forza al XIV Reparto Mobile di Senigallia.

Se si fosse ritenuto che presso gli Stabilimenti di Senigallia esistevano disponibilità di posti in organico, i trasferimenti richiesti dai menzionati sovrintendenti avrebbero dovuto essere disposti preventivamente rispetto alle assegnazioni di concorso, e di conseguenza avrebbero dovuto restare disponibili per il concorso (uno dei quali sarebbe necessariamente spettato al ricorrente) senza alcuna possibilità di contestazione i posti che essi occupano presso il XIV Reparto Mobile.

Inoltre, non sarebbe condivisibile neppure l'argomentazione della sentenza impugnata secondo la quale va *“disattesa l'ultima censura attraverso cui si deduce l'incompatibilità del ricorrente con il Commissariato di Senigallia perché vi presta servizio la moglie separata con procedura di divorzio in corso. Al riguardo è sufficiente osservare che lo stesso ricorrente rinunciava formalmente a tale destinazione relativamente all' annualità 2006, per essere riassegnato, con l'annualità 2007, al Compartimento Polizia Stradale. Di conseguenza è quest' ultima destinazione che prevale e che dovrà essere accettata qualora di interesse”*.

L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto considerare l'incompatibilità o, quantomeno, la grave inopportunità della collocazione nella stessa sede

dell'ex coniuge, in ragione del loro rapporto conflittuale.

Il Collegio giudicante non avrebbe, inoltre, considerato la censura relativa all'ampia discrezionalità del provvedimento impugnato con cui l'amministrazione ha disposto l'assegnazione d'ufficio del ricorrente presso altra sede diversa da quella in cui avrebbe avuto diritto di permanere; ampia discrezionalità che avrebbe imposto all'amministrazione un'adeguata e congrua motivazione sull'esistenza delle ragioni ostative alla permanenza dell'appellante nella propria sede di servizio.

Il T.A.R. Marche, inoltre, avrebbe dovuto considerare l'assenza di esigenze organizzative o di servizio in forza delle quali l'Amministrazione, tramite un provvedimento ha sacrificato il diritto dell'odierno appellante a permanere nella propria sede di servizio secondo quanto espressamente previsto dal bando, così come avrebbe dovuto considerare, ai fini della decisione, anche le esigenze particolari del dipendente e le funzioni già svolte dall'appellante proprie del ruolo superiore di Sovrintendente presso il proprio ufficio di appartenenza.

In ultimo, l'appellante ha evidenziato che, in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, avente ad oggetto il transito di personale del corpo Forestale dello Stato nei ruoli della Polizia di Stato, in data 27.12.2016 sono stati assunti in forza presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia tre viceispettori, un ispettore e un sovrintendente. Sarebbe, pertanto, evidente anche alla luce di tale ultima circostanza la disparità di trattamento denunciata in danno del ricorrente, considerato che l'Amministrazione potrebbe giustificare la propria determinazione di destinare il ricorrente ad altra sede solo con la mancanza di posti disponibili in organico presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso.

Parte appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 25.1.2022.

DIRITTO

- 1) L'appello va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
- 2) Come indicato anche nella sentenza gravata, la *lex specialis* del procedimento concorsuale prevedeva, per gli assistenti capo vincitori della procedura loro riservata, l'assegnazione alla sede indicata come desiderata qualora ci fossero stati posti disponibili e, in alternativa, la permanenza nella sede dove prestavano servizio (segnatamente l'art. 8 del bando di concorso del 23.12.2013 prevedeva che sarebbero state rese note le sedi di servizio disponibili a livello provinciale, nel contempo “*assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura loro riservata*”).

Anche la circolare del 25 gennaio 2016, n.333.D/9807.C.7.26, come indicato dalla stessa amministrazione, contemplava in sostanza che a fine corso l'assistente capo vincitore di concorso potesse chiedere di essere mantenuto nella stessa sede di servizio, come alternativa alla richiesta di essere trasferito a domanda ad altra sede di servizio disponibile e, in quest'ultimo caso, potendo indicare fino a un massimo di dieci province di preferenza.

L'appellante ha sempre chiesto unicamente di permanere presso la sua sede attuale di servizio, ovverosia il XIV Reparto Mobile di Senigallia, e in tal senso la sua richiesta doveva chiaramente interpretarsi come scelta dell'opzione di rimanere presso la propria sede di servizio e non come richiesta di trasferimento in una diversa sede individuata su base provinciale.

La sentenza gravata ha interpretato la disposizione della *lex specialis* nel senso che “*per sede di servizio, si deve intendere il solo ambito provinciale e non il reparto o l'ufficio o l'unità organizzativa di appartenenza all'interno della provincia (cfr. circolare telegrafica 25.1.2016 n. 33.D/9807.C.7.26 che prevede 59 posti nella*

Provincia di Ancona senza ulteriore specificazione).

In altri termini, secondo l'Amministrazione, essendo stato l'appellante assegnato a un nuovo incarico nell'ambito della medesima provincia e (addirittura) nell'ambito dello stesso comune (Senigallia) dove prestava servizio, lo stesso non avrebbe nulla a pretendere, non essendoci stata alcuna violazione della disciplina di concorso.

A parere del Collegio, tuttavia, tale interpretazione si rivela errata.

Nel caso di specie, per "sede di servizio", infatti, non può intendersi qualsiasi articolazione organizzativa nell'intero ambito provinciale, ma deve intendersi stesso ufficio, inteso quale articolazione amministrativa locale (reparto o ufficio) all'interno del quale il dipendente occupa un posto in organico, che nel caso di specie vuol dire il Reparto mobile di Senigallia.

Non può deporre in senso contrario la circostanza che, nella citata circolare del 25 gennaio 2016, le sedi da assegnare ai vincitori di concorso - per le quali gli stessi avrebbero potuto esprimere le loro preferenze - fossero indicate su sola base provinciale.

Ciò non è, infatti, indicativo del fatto che anche l'opzione, riservata solo agli assistenti capo, di rimanere presso la sede attuale di servizio dovesse intendersi unicamente su base provinciale.

La *lex specialis* della procedura selettiva, infatti, ha operato un distinguo tra tutti i vincitori del concorso e gli assistenti capo vincitori della procedura loro riservata, assicurando a questi ultimi un *quid pluris* rispetto alla scelta delle sedi, rispondente alla stessa *ratio* di favore che ha indotto l'Amministrazione a prevedere una riserva di posti a loro vantaggio.

Mentre, difatti, in generale a tutti i vincitori è consentito di esprimere la loro preferenza di sede su base provinciale nell'ambito dei disponibili, gli assistenti capo riservatari hanno l'ulteriore opzione di rimanere presso la sede di attuale impiego e l'art. 8 della *lex specialis* di concorso utilizza in tal senso un'espressione che, anche lessicalmente, si presenta come

particolarmente pregnante quale: “*assicurando il mantenimento della sede di servizio*”,

In tale contesto, quindi, il riferimento alla stessa sede utilizzato per i vincitori assistenti capo non può essere inteso come ambito provinciale, ma deve essere inteso come stesso ufficio nel senso suindicato (non, dunque, la stanza o l'edificio in cui si prestava servizio, ma l'articolazione, pur se ampia, nell'ambito della quale esso veniva svolto: per es. la Questura, il Dipartimento di specialità o, come nel caso in esame, il Reparto mobile).

Una lettura diversa della norma attribuirebbe all'inciso “sede di servizio” il significato ben più ampio – ma soprattutto più generico, sotto il profilo funzionale – di ambito provinciale, con la possibilità di trasferimento a un ufficio del tutto diverso, transitando, nel caso di specie, dal Reparto Mobile al Commissariato (ossia alla Questura, da cui esso dipende); significato non previsto dalla disciplina e dalla *ratio* delle disposizioni del bando di gara che operano per gli assistenti capo un netto distinguo rispetto alla disciplina di assegnazione dei posti per il personale di altre qualifiche.

3) Rispetto a quanto indicato vanno, tuttavia, fatte alcune precisazioni, nell'ottica delle ragioni di servizio delle forze di polizia e di una corretta pianificazione della distribuzione del personale.

Devono, infatti, essere fatte salve, per ragioni di evidenza logica e organizzativa, le ipotesi in cui la maggiore qualifica conseguita dall'interessato con il passaggio a vice sovrintendente non ne consenta l'impiego nella stessa sede, per assenza di un corrispondente posto in organico.

Il ricorrere di tali casi, tuttavia, in primo luogo, non si palesa di frequente verificabilità, considerato il ruolo non apicale, neanche a livello di articolazione territoriale locale della Polizia di Stato, della qualifica di vice sovrintendente

In secondo luogo, la sussistenza di tale ipotesi, stante l'eccezionalità

rispetto all'ordinario regime del mantenimento nella stessa sede, deve essere rigorosamente motivata dall'Amministrazione.

4) Per le suseposte ragioni l'appello va accolto.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando gli atti in tale sede impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila), oltre s.g. e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO